IL DIRITTO UMANITARIO E LA CROCE ROSSA: PROFILI STORICI E GIURIDICI

Parte Seconda

Prof. Matteo Cannonero

Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario

Consigliere Giuridico FF.AA. e in Diritto delle Operazioni Militari



Differenze fra D.I.U. e Diritti Umani

Il D.I.U. e il diritto internazionale dell'uomo (diritti umani) sono complementari: entrambi mirano a proteggere la persona umana, ma in circostanze e modalità differenti.

Il D.I.U. si applica in occasione di un conflitto armato, mentre i Diritti Umani si applicano in ogni tempo.

- I Diritti umani sono promossi e realizzati da Organismi cd. Regionali ossia localizzati, esempio: l'O.N.U., l'Unione Europea, la Lega Araba, ecc. e quindi valgono solamente per i membri di quella organizzazione (esempio, un diritto sancito dall'Unione Europea non vale negli U.S.A. e viceversa vedi, pena di morte)
- Le norme del D.I.U, invece, sono promosse dal C.I.C.R. e sono custodite dalla Confederazione Elvetica; una volta realizzate valgono sempre e per tutti (dopo circa 50 anni non solo più per gli stati aderenti).

- Il D.I.U. mira a prevenire e a gestire i problemi umanitari causati dalle guerre e vincola tutti gli attori di un conflitto armato, anche i gruppi armati non statali. I diritti dell'uomo, invece, vincolano essenzialmente gli Stati nei confronti dei singoli individui;
- I diritti dell'uomo valgono sempre e in qualsiasi circostanza e stabiliscono le direttive sul comportamento che gli Stati devono adottare in materia di diritti individuali e collettivi e di libertà delle persone. I diritti dell'uomo sono diritti inalienabili che spettano a tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione;

- Tuttavia, in situazioni d'emergenza, gli Stati hanno la facoltà di sospendere temporaneamente determinati diritti umani ma mai quelli essenziali: Diritto alla vita; divieto di tortura; divieto di pene e trattamenti inumani; divieto di schiavitù; diritto del principio di legalità e di non retroattività delle leggi; diritto di un giusto giudizio e con possibilità di difesa;
- Le regole del DIU, al contrario, non possono essere sospese perché sono state specificamente elaborate per i conflitti armati;

- Il D.I.U. comprende inoltre norme non contemplate dai diritti dell'uomo, come per esempio quelle sulla conduzione delle ostilità belliche, sullo status di combattente o di prigioniero di guerra e sulla protezione degli emblemi della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa e del Cristallo Rosso;
- Dal canto loro i diritti dell'uomo comprendono la libertà di stampa, la libertà di associazione e altri diritti politici che non sono previsti dal D.I.U.;

- L'obbligo di applicare il DIU e i diritti dell'uomo compete in primo luogo agli Stati;
- Da sottolineare che tutte le parti coinvolte in un conflitto sono tenute a conformarsi al DIU, anche i gruppi armati non statali. Entrambi i sistemi normativi (D.I.U. e D. Umani) chiedono ai governi e ai parlamenti degli Stati contraenti di integrare nel diritto nazionale i diritti e i doveri derivanti dalle norme internazionali;
- Sia il DIU che i diritti dell'uomo vietano le torture o i trattamenti disumani, stabiliscono le garanzie procedurali basilari, vietano le discriminazioni e regolamentano gli aspetti in materia di diritto al cibo e alla salute.

Che cosa accade in caso di mancato rispetto delle regole del Diritto internazionale Umanitario e dei Diritti Umani?

- Le violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo sono perseguite dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.
- Le del D.I.U. sono perseguite dalla Corte Penale Internazionale (Statuto di Roma, 1998 – 123 stati membri).

- Ratificando un trattato di DIU, gli Stati contraenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi che ne derivano e a mettere in atto ogni sforzo per rispettare e far rispettare il DIU. Violazioni gravi del DIU sono considerate crimini di guerra;
- Ogni persona può essere perseguita individualmente e penalmente per i crimini di guerra, sia in caso di una partecipazione diretta ai reati sia per aver contribuito in qualche forma alla loro perpetrazione;

- I superiori militari e civili sono inoltre tenuti a prevenire e a impedire i crimini di guerra e a prendere le opportune misure nei confronti dei subordinati che si sono resi autori di gravi violazioni;
- La responsabilità di perseguire i crimini di guerra spetta in primo luogo agli Stati e ciò indipendentemente dal luogo in cui questi sono stati commessi. Alcuni reati specifici sono menzionati nelle Convenzioni di Ginevra e nel primo Protocollo aggiuntivo che le integra;

- Sono così punibili, per esempio, gli omicidi volontari, le torture o i trattamenti disumani, gli stupri o altri atti volti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute;
- Il DIU prevede che gli Stati cerchino le persone che hanno violato in modo grave il DIU, le conducano a rispondere delle azioni commesse nei propri tribunali o le estradino per essere processate negli altri Stati. La comunità internazionale degli Stati ha istituito, a supporto dei tribunali nazionali, diversi tribunali penali internazionali o misti (nazionali/internazionali);

- Nel 2002 è entrato in vigore lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), che nel frattempo è stato ratificato da oltre 120 Stati;
- La CPI esercita la sua giurisdizione sovranazionale solo se un determinato Stato non ha la facoltà o l'intenzione di procedere penalmente contro le persone sotto la sua giurisdizione imputate di crimini secondo lo Statuto di Roma. Rientrano nelle competenze della Corte soltanto i crimini che sono stati commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto, vale a dire dopo il 1° luglio 2002;

- La CPI è il primo tribunale permanente costituito per giudicare gli autori dei reati internazionali più gravi, tra cui i crimini di guerra, indipendentemente dal fatto che siano stati commessi in conflitti armati internazionali o non internazionali;
- Lo Statuto di Roma ha contribuito a far sì che gli Stati adeguassero la loro legislazione nazionale sui crimini di guerra e altri crimini secondo lo Statuto di Roma e che migliorassero i mezzi a loro disposizione per perseguirli.

Cos'è il D.I.U.?

· Insieme di convenzioni, leggi e regole di guerra

 Garanzia di protezione delle persone che non prendono (o non prendono più) parte alle ostilità

• Limitazione di mezzi e metodi di guerra

lus ad bellum e lus in bello

- *Ius in bello* (Diritto di Ginevra)
- = Diritto Internazionale Umanitario
- Ius ad bellum (o Ius contra bellum) (Diritto dell'Aia)
- = si occupa di considerare le ragioni o la legittimità del conflitto, mezzi e metodi di guerra.

il D.I.U. resta indipendente dallo lus ad bellum

L'applicazione del DIU non deve essere correlata all'accertamento delle responsabilità e alle valutazioni sulla legittimità del conflitto

22 agosto 1864

Convenzione di Ginevra:

"Per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti Forze Armate in campagna"

- riconosciuto ai soldati il diritto alle cure mediche
- nascita della Croce Rossa, protezione del personale sanitario e organizzazione dei soccorsi
- primo trattato multilaterale della storia

...si susseguono una serie di revisioni ed integrazioni fino al 1949 (del 1906 e 1929)...

Convenzioni di Ginevra del 1949

- I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra (in campagna)
- II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare
- III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
- IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra

Protocolli Addizionali del 1977

<u>I Protocollo:</u> Protezione rafforzata alle vittime dei conflitti armati internazionali

II Protocollo: Protezione rafforzata alle vittime dei confitti armati non internazionali

1954

Convenzione dell'Aia per la protezione di beni culturali

<u>I beni culturali sono patrimonio dell'intera umanità e quindi devono</u>

<u>essere protetti dagli eventi bellici</u>

La protezione termina solo per motivi di necessità militare imperiosi e inderogabili

- <u>Protezione generale</u>: data a tutti i beni culturali riconoscibili, anche se privi del simbolo protettivo
- <u>Protezione speciale</u>: protetti anche da leggi statali, lontani da installazioni militari.

Protocollo per la protezione rafforzata del 1999

SIMBOLO DA APPORRE SUL BENE CULTURALE TUTELATO

(apposto su bracciale, distingue il personale addetto alla salvaguardia di tali beni)



ESEMPIO DI BENE CULTURALE VOLUTAMENTE DISTRUTTO DURANTE UN CONFLITTO: MOSTAR (Erzegovina), 8-11-1993

Lo Stari Most («Il Vecchio Ponte» del XVI sec.) venne distrutto dalle forze croate, nel corso della guerra in Bosnia-Erzegovina. Il centro storico di Mostar, capitale dell'Erzegovina, <u>fu</u> <u>deliberatamente bombardato.</u> L'antico ponte che univa le due parti della città era il simbolo concreto della convivenza tra etnie e religioni diverse e proprio per questo diventò obiettivo dei bombardamenti, fino alla distruzione.

"Era quel simbolo, e non il manufatto, che si era voluto colpire. La pietra non interessava ai generali croati. Il ponte, difatti, non aveva alcun interesse strategico. Non serviva a portare armi e uomini in prima linea. Esisteva, semplicemente. Era il luogo della nostalgia, il segno dell'appartenenza e dell'alleanza tra mondi che si volevano a tutti i costi separare."



Tipologie di conflitto armato

Conflitto armato internazionale

⇒tra 2 o più entità (più o meno) statali

Conflitto armato interno, non internazionale

⇒tra 2 o più fazioni interne ad uno stato

Conflitto armato interno, non internazionale

⇒tra 2 o più **fazioni** interne ad uno stato

Es: entità statale VS fazione religiosa dissidente

- Gruppo armato organizzato
- > Sotto il controllo di un comando responsabile
- Esercita un controllo effettivo sul territorio
- > Può effettuare operazioni militari prolungate e concrete
- Porta esplicitamente le armi
- Porta la divisa
- **>...**

Se il conflitto armato NON internazionale ha come motivazione e/o obiettivo

- → l'autodeterminazione di un popolo
- → La contrapposizione ad un regime che opera discriminazioni razziali
 - → la decolonizzazione di un paese




Il conflitto armato è

INTERNAZIONALIZZATO

Conflitti internazionali Conflitti internazionalizzati

Conflitti NON internazionali

- Convenzioni di Ginevra 1949
- •I Prot. Aggiuntivo 1977
- Articolo 3 comune alle 4
 Convenzioni di Ginevra
 1949
- •II Prot. Aggiuntivo 1977



In caso di conflitto non internazionale scoppiato sul territorio degli Stati parte delle C.G. → obbligo a trattare con umanità i feriti e i non combattenti

PRINCIPI del D.I.U.

- UMANITA'

 ⇒ Clausola Martens
- PRINCIPIO di DISTINZIONE
- PROPORZIONALITA' vs NECESSITA' MILITARE
- LIMITAZIONE delle PERDITE INUTILI ed

 ELIMINAZIONE delle SOFFERENZE SUPERFLUE

PRINCIPIO di UMANITA'

- Conosciuto anche come Clausola Martens, dal nome del giurista che lo formulò
- Norma del diritto consuetudinario, enunciava:

"[...] i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza".

PRINCIPIO DI DISTINZIONE

Evidenziare le differenze fra:

- Personale combattente e popolazione civile
 - Prigioniero di guerra, internato civile e prigioniero comune
 - Obiettivo militare e bene civile

NB: Mezzi (ad esempio le mine anti-persona) e metodi bellici che non consentono di effettuare tali distinzioni (e sono quindi INDISCRIMINATI), sono proibiti.

Combattente

- Persona SOGGETTO di ostilità
- Persona OGGETTO di ostilità

Non Combattente

- Non può compiere atti di ostilità
- Non può essere oggetto di atti di guerra

Combattente LEGITTIMO

- Persona SOGGETTO di ostilità
- Persona OGGETTO di ostilità



Se catturato, assume lo *status* di <u>Prigioniero di Guerra</u> (POW)

Combattente ILLEGITTIMO

<u>Se catturato non diventa POW, ma va comunque</u> <u>trattato con UMANITA'</u> [clausola Martens]

Combattente legittimo ⇒ Può diventare P.O.W

- Gli appartenenti alle FF.AA.
- I movimenti di resistenza e i corpi volontari
- Partecipanti alla leva di massa: popolazione civile di un territorio non occupato, che all'avvicinarsi del nemico prenda spontaneamente le armi, senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari

REQUISITI:

- Sottoposizione ad un comando responsabile
- Segno distintivo (divisa...)
- Portare apertamente le armi durante ogni azione bellica o precedentemente al suo inizio
- Portare apertamente le armi
- Rispetto leggi e usi di guerra

Combattente non legittimo

- Spia: Appartenente alle FF.AA. che, clandestinamente e sotto falsi pretesti, raccoglie informazioni utili alle operazioni militari per comunicarle al nemico
- Mercenario: no cittadino dello stato belligerante, no in missione per uno stato terzo, spinto SOLO da remunerazione personale più alta di quella di un pari grado
- Franco tiratore: civile che agisce di sua iniziativa
- Commandos: forze speciali, in teoria legittimi, ma di solito non portano l'uniforme in azione

P.O.W.	INTERNATI CIVILI	PRIGIONIERI COMUNI
Combattenti legittimi	Civili	Civili
Sono stati catturati	Sono sottoposti ad una misura di sicurezza preventiva	Hanno commesso un reato comune (Vd codice penale) e stanno scontando la pena
Sono detenuti in campi di prigionia	Sono detenuti in campi per IC	Sono detenuti in carceri e strutture penitenziarie
Hanno possibilità di lavoro	Hanno possibilità di lavoro	Hanno possibilità di lavoro
<u>Diritto alla fuga</u>	Hanno la possibilità di uscire dal campo per lavorare o per motivi familiari	3

Status di Prigioniero di Guerra (P.O.W.)

III C.d.G. 1949

- Il P.G. è in potere dello Stato che li ha catturati, non dei singoli individui.
- Il P.G. è tenuto a dichiarare soltanto il cognome, i nomi, il grado, la data di nascita ed il numero di matricola.
- Nessuna tortura fisica o morale può essere esercitata per ottenere informazioni

Internati Civili [I.C.]

IV CG 1949 (sezione quarta)

L'internamento è:

- Facoltà della potenza che occupa un territorio straniero
- Una misura di sicurezza preventiva
- Non è una pena
- Disposta da un tribunale
- Previsto solo quando lo richiedano ragioni di sicurezza della potenza occupante
- REVOCABILE


Obiettivi militari →art 52 I PA 1977

- Beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare
 - Distruggendoli (anche parzialmente) conquistandoli o neutralizzandoli, si acquisisce un vantaggio militare preciso

Beni civili

Tutto ciò che non rientra nella definizione di "obiettivo militare"

PROPORZIONALITA' vs NECESSITA' MILITARE



Art 57 – I protocollo aggiuntivo 1977

Chi prepara o decide un attacco deve:

- Fare tutto il possibile per accertare che gli obbiettivi da attaccare siano effettivamente militari [secondo la definizione dell'art 52 I PA]
- 2. Scegliere i mezzi o i metodi di attacco per evitare o ridurre al minimo i morti e i feriti tra la popolazione civile e i danni ai beni civili che potrebbero essere incidentalmente causati
- 3. <u>Astenersi dal lanciare un attacco che potrebbe provocare alla popolazione civile e ai beni civili una combinazione di danni e perdite umane eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto</u>

LIMITAZIONE PERDITE INUTILI ELIMINAZIONE SOFFERENZE SUPERFLUE

Proibizione d'armi e sistemi d'arma, con munizionamento, o modalità d'impiego, tali da colpire con effetti traumatici eccessivi, così da recare sofferenze inalleviabili al bersaglio (laser accecanti, munizionamento a frammentazione con schegge non rilevabili ai raggi X, ecc.).

Durante la guerra il solo scopo legittimo è indebolire le Forze Armate nemiche. Per fare ciò, è sufficiente neutralizzare il maggior numero possibile di nemici




Si oltrepassa lo scopo se si usano armi che aggravano le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento



L'uso di tali armi (o sistemi d'arma) è contrario alla morale umana

GARANZIE di APPLICAZIONE del D.I.U



Domande?!?!





IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA

Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa


dal 1986 è il nuovo nome della Croce Rossa Internazionale

Natura =

Organizzazione internazionale non governativa, associazione internazionale di diritto svizzero

Obiettivo

Coordinare su scala mondiale il movimento di soccorso umanitario che agisce sotto il simbolo di CR e MLR



MEMBRI DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE



→ • Società Naziona<mark>l</mark>i (SN)




 Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR)




Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)


Costituiscono un movimento umanitario mondiale la cui missione è:

- prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini
- proteggere la vita e la salute e far rispettare la persona umana, in particolare in tempo di conflitto armato e di altre situazioni di emergenza
 - adoperarsi per la prevenzione delle malattie e lo sviluppo della salute e del benessere sociale
- incoraggiare l'aiuto volontario e la disponibilità dei membri del Movimento, così come un <u>sentimento</u> <u>universale di solidarietà</u> verso coloro che hanno bisogno della sua protezione e della sua assistenza



CICR





1863 nascita del Comitato internazionale e permanente di soccorso ai militari feriti
 (Dunant – Moynier – Dufour – Appia – Maunoir)

nel **1876** diventa Comitato Internazionale della Croce Rossa

1917, 1944, 1963 - Premio Nobel per la pace

Status del CICR

Associazione privata di diritto svizzero

ma

Con funzioni e attività prescritte dal diritto internazionale

quindi

Personalità giuridica internazionale "funzionale" privilegi e immunità

Attività del CICR

- assistenza alle vittime dei conflitti armati
- assistenza alle persone private della libertà
- diffusione del DIU
- Agenzia Centrale delle Ricerche (A.C.R.)
- sostituto potenza protettrice

Assistenza alle vittime dei conflitti armati



preservare o ristabilire condizioni di vita accettabili per i civili, i malati, i feriti (militari e civili) e le persone private della libertà





Salute


Sicurezza economica

Acqua e habitat

Agenzia Centrale delle Ricerche

Compiti:

- > ottenere, registrare e trasmettere ai familiari notizie che permettano l'identificazione delle vittime;
- trasmettere la corrispondenza tra le famiglie e i loro congiunti prigionieri di guerra, internati o comunque separati da esse a causa del conflitto;
 - > ricercare le persone disperse;
 - > rilasciare documenti -(certificati di prigionia, di morte, di viaggio, ecc.).



Federazione Internazionale CR - MR

Partner operativo dell'Alto Commissariato O.N.U. per i Rifugiati

Membri: Società nazionali CR e MR

Finanziamento: Contributi delle società nazionali


Compiti:

Nei confronti delle Società nazionali:

- incoraggia e favorisce la creazione e il potenziamento di una soc. naz. indipendente e riconosciuta
- incoraggia e aiuta le soc. naz. nell'espletare attività nel predisporre piani di soccorso
- difende le società nazionali da ingerenze e strumentalizzazioni Soccorso alle vittime dei disastri (organizzazione, coordinamento, direzione dei soccorsi int.li)

Programmi sanitari (sangue, HIV/AIDS, malaria, tubercolosi, malattie infantili ...)

Educazione ai valori umanitari



Conferenza internazionale

partecipano i delegati di:

CICR
Federazione
Società nazionali riconosciute

e

Stati parte alle Convenzioni di Ginevra

si riunisce ogni 4 anni

massima autorità del Movimento, ne assicura l'unità e la realizzazione della missione

Grazie per l'attenzione! PER INFO:

matteo.cannonero@piemonte.cri.it